

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

UDI PERUGIA APS

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'UNIONE DONNE in ITALIA – UDI PERUGIA A.P.S. (di seguito brevemente solo Associazione) come sede locale dell'UDI Unione Donne in Italia, che - ai sensi del Codice Civile, della L. 106 del 2016 e dell'art. 35 e successivi del Dlgs. 117 del 2017 e sue successive modificazioni, - è un'autonoma associazione di promozione sociale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro. Appena perfezionata l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione acquisirà la qualifica di ETS e la denominazione diverrà a tutti gli effetti **Unione Donne d'Italia PERUGIA A.P.S. - ETS**, in sigla **UDI PERUGIA - APS - ETS**.  
La sede locale aderisce e si impegna a rendere riconoscibili nella propria azione i principi che ispirano lo Statuto nazionale, pur nella sua mera veste di APS.

Art. 2 - Sede

L'Associazione, salva diversa determinazione assunta a maggioranza del Collegio di Direzione, ha sede legale in Perugia, Via PAPINI 45 Mantignana di Corciano e può avere anche altre sedi di svolgimento della propria attività. La modifica della sede legale non comporta modifica dello statuto.

Art. 3 - Oggetto e finalità dell'Associazione

L'Associazione opera senza fini di lucro ed è costituita col fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti, dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può perseguire le proprie finalità anche attraverso attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, che si dovessero ritenere utili.

L'Associazione svolge le proprie attività in favore delle associate e di terzi, avvalendosi prevalentemente delle attività delle associate.

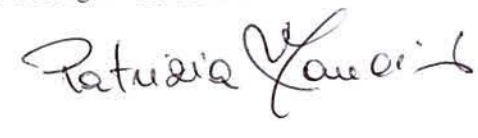
L'Associazione si propone pertanto di:

- promuovere studi, ricerche, monitoraggi sulla condizione delle donne e sul loro ruolo sociale, favorendo l'attività di sensibilizzazione culturale e impegno a sostegno della sua identità e

ALLEGATO ALL'ATTO

28 DIC 2021

N. 2593/53

specificità di genere;

- in considerazione dello sviluppo di una società multirazziale, promuovere relazioni tra donne di diversa nazionalità per sviluppare la conoscenza e il confronto reciproco, al fine di favorire la cultura della pace;
- contribuire, attraverso l'interazione con Istituzioni, Enti pubblici e privati e con tutte le professionalità interessate alle problematiche di genere, allo sviluppo, nell'ambito della società italiana, dei diritti delle donne e della cultura di genere, anche nel rispetto ed in attuazione della Convenzione di Istanbul.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà:

1. promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, ricerche, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell'associazione;
2. promuovere percorsi concreti di solidarietà, con una modalità "laica" che prescindendo dai diversi orientamenti politici, filosofici, religiosi e sessuali;
3. realizzare progetti e attività finalizzate a prevenire e a contrastare il pregiudizio, la discriminazione e la violenza nei confronti delle donne;
4. realizzare progetti e attività finalizzati a prevenire e a contrastare il trafficking e tutelare le donne vittime di tratta;
5. sviluppare programmi di intervento ed azioni contro la violenza su donne e bambini/e ed azioni a loro supporto, sia in caso di violenza intra ed extrafamiliare alle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, trafficking) che in caso di violenza assistita (bambini/e che assistono a questa forma di violenza), in qualsiasi forma essa si manifesti;
6. realizzare attività tese a sostenere il superamento di momentanee difficoltà delle donne che hanno subito violenza per mano di uomini;
7. porre in essere attività di supporto nei casi di femminicidio, di atti persecutori, molestie sessuali anche nei luoghi di lavoro, discriminazioni legate al genere nell'accesso o nel mantenimento del rapporto di lavoro o, comunque, in tutti gli ambiti previsti nel Testo Unico sulle Pari Opportunità DLgs. n. 198/2006, ivi compresa la rappresentazione del corpo della donna in tutte le sue forme mediatiche o l'uso di linguaggio sessista e discriminatorio che ne offenda la dignità.
8. sviluppare azioni di ricerca, formazione, sensibilizzazione e promozione di politiche e iniziative contro la violenza rivolte ai giovani nei vari contesti di appartenenza ed in particolar modo nelle scuole;
9. offrire servizi ad Enti pubblici e privati conformi alle finalità statutarie e diretti a tutelare gli interessi perseguiti dal sodalizio associativo;
10. promuovere attività formativa conforme alle finalità statutarie;
11. coinvolgere, in relazione alle finalità precedenti, uomini e donne, per favorire uno scambio e un confronto utile al raggiungimento della parità di genere, al fine di sviluppare una cultura di soluzioni condivise che rispettino, nella relazione di reciprocità, le esigenze di entrambi;
12. deliberare di costituirsi parte civile, previa raccolta del consenso della parte lesa ove occorra, nei processi penali dove la donna sia parte offesa e sia stata così come risultante dalla formulazione del capo di imputazione, lesa la sua autodeterminazione in tutte le forme di violenza, fisica, economica, psicologica e sessuale, negli atti persecutori, nei femminicidi, omicidi, nei maltrattamenti in famiglia, nelle lesioni personali-mutilazioni, nella violenza privata e, in tutte quelle pratiche e comportamenti che costituiscono reato contro la incolumità personale, la libertà e la parità di genere, nonché negli atti o comportamenti discriminatori in genere che abbiano come oggetto le donne;
13. istituire centri di studio e ricerca, promuovere pubblicazioni anche periodiche, svolgere

 2

- attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti internet, costituire banche dati, centri di documentazione sui temi oggetto delle proprie iniziative;
14. promuovere ed instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni, Enti e Istituzioni, sia pubbliche che private, aventi finalità analoghe o complementari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni in conformità con le finalità istituzionali dell'Associazione;
  15. L'Associazione può partecipare a bandi pubblici o privati regionali, nazionali, internazionali e può compiere tutti gli atti necessari alle finalità perseguite.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione non è determinata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria delle Associate secondo quanto stabilito all'art. 24 del presente Statuto.

#### **Art. 5 - Associate**

L'Associazione è composta da:

- associate ordinarie;
- associate sostenitrici;

Le Associate Ordinarie sono persone che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, hanno chiesto e sono state ammesse ad iscriversi all'Associazione, ne condividono gli scopi, gli ideali e lo spirito ed intendono collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Le Associate Sostenitrici sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che hanno versato un contributo di entità libera superiore alla quota associativa stabilita dal Collegio di Direzione.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, che intendono condividere gli scopi indicati al precedente art. 3 e collaborare per il loro perseguimento condividendone lo spirito e gli ideali.

Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di una delegata delle stesse, le associazioni, di qualsiasi tipo, con scopi analoghi e complementari, che condividano le finalità dell'Associazione e dichiarino di accettarne le regole di struttura e di funzionamento. Comunque, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, possono entrare a far parte dell'associazione a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di una loro rappresentante.

Tra le associate vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutte spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di associate si acquisisce per mezzo del consenso del Collegio di Direzione e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie, di eventuali regolamenti e del pagamento della quota associativa. La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente statuto.

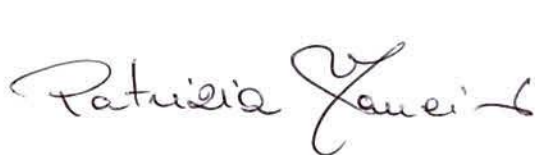
Sono associate tutte coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Collegio di Direzione e che abbiano versato, entro quindici (15) giorni dall'atto di accettazione della domanda di ammissione, la quota associativa stabilita annualmente; la quota è da versarsi negli anni successivi entro il 31 marzo.

La domanda e la successiva ammissione implicano l'incondizionata accettazione del presente statuto.

Ogni associata ha diritto a un voto.

La qualità di associata è intrasmissibile.

#### **Art. 6 - Domanda di Ammissione**



Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre presentare domanda scritta compilando in ogni sua parte il modulo predisposto e conoscere ed accettare le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti deliberati.

L'ammissione a socia è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Collegio di Direzione che, convocato entro tre mesi, delibererà in merito. In caso di rigetto, il giudizio è motivato e comunicato all'istante entro una settimana dalla delibera. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, il Collegio di Direzione provvederà al rimborso della quota associativa eventualmente già versata.

Il Collegio di Direzione cura l'annotazione delle nuove aderenti nel libro delle associate, dopo che le stesse abbiano versato la quota associativa.

#### **Art. 7 - Diritti delle Associate**

L'appartenenza all'Associazione conferisce diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di proporre al Collegio di Direzione iniziative nell'ambito degli scopi statutari ovvero temi e questioni da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea; di esaminare i libri sociali; di accedere ai verbali dell'Assemblea e del Collegio di Direzione e di avere copia di tutti i documenti ufficiali dell'Associazione.

Le associate regolarmente iscritte all'Associazione ed in regola con il versamento delle quote annuali, godono dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto in Assemblea a norma del presente statuto.

#### **Art. 8 - Doveri delle associate**

L'adesione all'Associazione obbliga tutte le associate a favorire e sostenere le iniziative promosse dall'Associazione, con il dovere di osservarne oggetto, finalità, principi ispiratori, disposizioni statutarie e di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

È obbligo delle associate di mantenere l'assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti con cui verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte, rispettando la normativa sulla privacy.

E' fatto, inoltre, obbligo a tutte le associate di comunicare eventuali variazioni di domicilio, in difetto le comunicazioni e le convocazioni s'intendono validamente effettuate all'ultimo domicilio comunicato dalla associata all'Associazione. Tutte le associate devono inoltre indicare un proprio recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica presso il quale riceveranno le comunicazioni e le convocazioni sociali.

Le associate sono tenute al versamento della quota associativa entro quindici (15) giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda di adesione all'Associazione, ed annualmente, entro il 31 marzo, nella misura stabilita dal Collegio di Direzione e approvata dall'Assemblea.

#### **Art. 9 - Perdita della qualità di associata**

La qualità di associata si perde per morte, recesso o per esclusione. L'associata può recedere in ogni momento dall'Associazione, dandone comunicazione scritta, inviata anche per e-mail, al Collegio di Direzione. Il recesso ha effetto a far data dall'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la comunicazione.

L'appartenenza all'Associazione cessa, con delibera del Collegio di Direzione, per:

- mancato pagamento della quota annuale alla data di scadenza, e qualora il pagamento non avvenga entro 30 giorni dal primo richiamo;
- per esclusione deliberata a maggioranza del Collegio di Direzione della associata che

commetta azioni ritenute disonorevoli o incompatibili con gli scopi dell'Associazione, che non rispetti lo statuto o le deliberazioni del Collegio di Direzione e dell'Assemblea delle Associate.

L'esclusione è comunicata mediante avviso scritto all'associata interessata, trasmesso anche per e-mail.

La associata esclusa per morosità può essere riammessa ove provveda ai pagamenti omessi.

La perdita della qualità di associata comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

La associata recedente o esclusa o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote annualmente versate e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il decesso dell'associata non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

Inoltre, lo scioglimento del rapporto associativo comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

#### **Art. 10 - Organi associativi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle Associate;
- il Collegio di Direzione;
- la Presidente;
- il Collegio delle Garanti, se deciso dall'assemblea delle associate;
- il Collegio delle Revisori (se nominato).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

In sostituzione di ciascuna componente dimessa, o decaduta per qualsiasi causa, subentra una delle supplenti elette. La nuova componente così nominata resta in carica sino alla scadenza del mandato dell'organo associativo di cui è stata chiamata a far parte.

La medesima procedura si applica per quelle componenti degli organi associativi che vengano meno per le dimissioni, revoca, o per qualsiasi altro motivo.

#### **Art. 11 - Assemblea delle Associate**

L'Assemblea delle Associate è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutte le associate, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, per le quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

#### **Art. 12 - Convocazione Assemblea**

L'Assemblea delle Associate, in seduta ordinaria, è convocata dalla Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea delle Associate in seduta ordinaria, potrà essere convocata anche quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Collegio di Direzione, ovvero 1/5 delle Associate in regola con il versamento delle quote. In tal caso l'Assemblea deve tenersi entro 45 giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea

- Ordinaria: deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;
- Straordinaria: deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

*Patrizia Zanetti*

*Anna Zani*

La convocazione deve avvenire mediante invio e-mail o avviso scritto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le associate, l'intero Collegio di Direzione ed il Collegio delle Revisori dei Conti, se nominato. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata in Italia, nella sede sociale o altrove, o tenersi eventualmente anche in videoconferenza rispettando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento delle associate.

#### **Art. 13 - Diritto di intervento e di voto in Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutte le associate, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascuna associata spetta solo 1 (uno) voto. Hanno diritto di voto le associate iscritte da almeno tre mesi nel libro delle associate. Alle assemblee intervengono di diritto le componenti del Collegio di Direzione.

In casi particolari, il Collegio di Direzione, in sede di convocazione dell'Assemblea, potrà ammettere il voto per corrispondenza o altro equipollente, oltre alle modalità previste dal precedente art. 12.

È ammesso il voto su delega scritta solo in sede di convocazione ordinaria dell'Assemblea delle Associate. Ogni associata può votare solo in virtù di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

#### **Art. 14 - Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea delle Associate, convocata in seduta ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno delle iscritte aventi diritto di voto e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tante iscritte che rappresentino la maggioranza delle intervenute.

L'Assemblea delle Associate, convocata dalla Presidente dell'Associazione in seduta straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento del 80% delle iscritte aventi diritto di voto e del 50% più una in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tante iscritte che rappresentino la maggioranza delle intervenute.

L'Assemblea delle Associate è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da un rappresentante del Collegio di Direzione; in mancanza di entrambe l'Assemblea stessa nomina la propria Presidente. La Presidente dell'Assemblea delle Associate nomina tra le componenti dell'Assemblea stessa una segretaria per la redazione del verbale, che sarà poi anche da questa sottoscritto, ed eventualmente due scrutatrici.

Le deliberazioni dell'Assemblea delle Associate sono prese, in ogni caso, con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano atti da loro formati, le componenti del Collegio di Direzione non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea delle Associate, i bilanci/rendiconti e relazioni di accompagnamento approvati, saranno trascritti in apposito Libro Verbale dell'Assemblea, anche redatto telematicamente, che è a disposizione delle iscritte e ciascuna associata ha diritto, a richiesta, a prenderne visione, ed eventualmente, ad averne una copia.

#### **Art. 15 - Compiti dell'Assemblea**

E' compito dell'Assemblea convocata in seduta ordinaria:

- nominare e revocare la Presidente e le altre componenti del Collegio di Direzione, le componenti del Collegio delle Garanti, le componenti del Collegio delle Revisori (se nominato) e loro supplenti, stabilendone il numero dei componenti secondo quanto previsto

*Patrizia Gaudin*

*Anna Zini*

dal presente Statuto;

- approvare la quota associativa annuale deliberata dal Collegio di Direzione;
- approvare il bilancio/rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e le relazioni che ne fanno parte;
- approvare l'eventuale bilancio/rendiconto economico-finanziario preventivo;
- deliberare sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti ritenuti utili al buon funzionamento dell'associazione;
- deliberare sugli indirizzi programmatici e sulle linee generali delle attività dell'Associazione sempre nel rispetto delle finalità associative e dei principi ispiratori dello Statuto dell'UDI Nazionale;
- deliberare su ogni altro punto indicato all'ordine del giorno e su quanto altro demandatogli per legge o dal presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' compito dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria:

- approvare le eventuali modifiche al presente Statuto e comunicarle alla sede Nazionale;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione come previsto dall'art. 24 del presente Statuto.

#### **Art. 16 – Collegio di Direzione**

Il Collegio di Direzione è l'organo amministrativo, dirigente, organizzativo ed esecutivo dell'Associazione; ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa, purché non riservati ad altro organo per espressa previsione del presente Statuto.

Esso si compone di 5 associate – comprese la Presidente e la Vice Presidente – elette ogni biennio dall'Assemblea delle Associate, convocata in sede ordinaria. La maggioranza delle componenti del Collegio di Direzione è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici eventualmente associati.

Ove il numero delle associate superi le cento unità, le componenti del Collegio di Direzione sono aumentate sino al numero di nove (9); ove il numero delle associate superi le duecento unità, le componenti del Collegio di Direzione sono aumentate sino al numero di undici (11).

Sono eleggibili a componenti del Collegio di Direzione tutte le associate persone fisiche, in regola con il pagamento della quota associativa. In sede di elezione ogni associata può esprimere il voto per la Presidente e per le componenti effettive e supplenti del Collegio di Direzione, fino ad esprimere un numero di preferenze non superiore al numero delle componenti il Collegio di Direzione. Nell'eleggere le componenti del Collegio di Direzione, l'Assemblea delle Associate eleggerà la Presidente e due o più supplenti in relazione al numero delle componenti effettive.

Il Collegio di Direzione dura in carica due anni e può essere rieletto.

Le sue componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuna di esse il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di esse è attribuita la carica di Presidente e la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

*Patrizia Zanzi*

*Anna Zanzi* 7

Al conflitto di interessi delle amministratrici si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni della metà più uno delle componenti del Collegio di Direzione, esso è da considerarsi decaduto.

Entro 30 (trenta) giorni dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Collegio di Direzione.

Il Collegio di Direzione è convocato, su indicazione della Presidente, dalla Segretaria a mezzo di lettera o e-mail inviati almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nella comunicazione di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, che potrà svolgersi anche telematicamente, nonché l'ordine del giorno. Nel caso sia nominato il Collegio delle Revisori, la convocazione del Collegio di Direzione deve essere inviata anche a loro con le medesime tempistiche.

Il Collegio di Direzione è validamente costituito quando siano state convocate tutte le sue componenti e qualunque sia il numero delle presenti purché non inferiore alla metà più una delle componenti. Esso può in ogni caso deliberare senza formalità di convocazione quando sia integralmente costituito.

Le delibere sono valide, se adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle partecipanti. In caso di parità prevale il voto della Presidente o, in sua assenza, quello della Vice Presidente, o in assenza di costei, quello della consigliera con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Le adunanze del Collegio di Direzione sono presiedute dalla Presidente, la quale procede alla nomina di una Segretaria o, in sua vece, dalla Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambe, dalla consigliera con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

I verbali dovranno essere firmati dalla Presidente e dalla Segretaria o da chi le sostituisce, e trascritti in apposito Libro Verbali.

Ciascuna associata ha diritto, su richiesta, a prendere visione del Libro dei Verbali del Collegio di Direzione e ad avere copia del verbale di adunanza. La copia può essere messa a disposizione delle associate anche telematicamente.

Il Collegio di Direzione si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della Presidente ovvero su iniziativa di almeno due componenti del Collegio stesso.

La mancata presenza per tre sedute consecutive senza motivata e preventiva giustificazione, comporta la decadenza della carica di componente del Collegio di Direzione. In caso di decadenza, subentra la prima supplente eletta che, in caso di accettazione, rimarrà in carica fino a scadenza del Collegio di cui è stata chiamata a far parte e provvederà chiedere la propria iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore quale componente del Collegio stesso.

Il Collegio di Direzione, nella prima riunione dopo le elezioni, elegge a maggioranza semplice, al proprio interno, la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Collegio di Direzione ha facoltà di delegare i propri poteri alla Presidente oppure a una o più componenti del Collegio stesso. Può costituire commissioni di studio e consultive, permanenti o per lo svolgimento di particolari attività, affidandone il coordinamento anche a persone esterne al Collegio di Direzione.

La Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Collegio di Direzione, con diritto di parola, le responsabili delle commissioni di studio e consultive di cui sopra ovvero, se ritenuto opportuno, altre persone anche esterne all'Associazione in ragione delle competenze o del ruolo ricoperto.

Il Collegio di Direzione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Sono compiti del Collegio di Direzione, in particolare:

- curare l'attuazione dei compiti statutari e delle decisioni adottate dall'Assemblea delle Associate, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione;
- decidere sulle attività dell'Associazione e sulle collaborazioni con altri soggetti;

*Raffaella Ganci*

*Anna Zini*

- approvare convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra l'Associazione e terzi;
- deliberare sulle proposte rassegnate da almeno 1/ 5 delle associate;
- deliberare le azioni di spesa e decidere sugli investimenti patrimoniali;
- decidere sulla acquisizione e sulla perdita della qualità di associata;
- proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale in relazione ai fabbisogni amministrativi ed economici dell'Associazione e, in caso di mancata deliberazione da parte dell'Assemblea, si intenderanno confermate le quote vigenti;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- emanare i regolamenti interni dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle Associate, convocata in seduta ordinaria;
- proporre le modifiche dello statuto che verranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea delle Associate, convocata in seduta straordinaria;
- definire l'ordine del giorno dell'Assemblea delle Associate e curare la predisposizione e diffusione dei materiali preparatori;
- approvare i progetti di bilancio/rendiconto annuale e dell'eventuale consuntivo e preventivo di gestione economico-finanziaria redatti dalla Tesoriere e da sottoporre al voto dell'Assemblea delle Associate;
- approvare la relazione annuale sull'attività dell'Associazione e sulle linee programmatiche da presentare all'Assemblea delle Associate;
- depositare presso la sede UDI nazionale copia del bilancio/rendiconto annuale approvato e della relazione;
- assistere la Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- ratificare nella prima riunione successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

#### **Art. 17 - Presidente e Vicepresidente**

La Presidente è eletta a maggioranza semplice dall'Assemblea delle Associate ed è componente del Collegio di Direzione.

La Presidente rappresenta l'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, salvo che il Collegio di Direzione conferisca tale potere, in caso di suo impedimento anche temporaneo, alla Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questa, ad altra componente del Collegio stesso e ne dia notizia ai terzi attraverso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Spetta alla Presidente in particolare, d'intesa con la Vice Presidente e la Segretaria, curare i rapporti con le altre associazioni, le altre istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione; in particolare convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea delle Associate e del Collegio di Direzione, ne dirige i lavori e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. Annualmente relaziona all'Assemblea delle Associate sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche deliberate dal Collegio di Direzione.

Previo delibera del Collegio di Direzione e per conto e nell'interesse dell'Associazione, ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti.

La Presidente può delegare, con atto scritto, allo svolgimento di determinate funzioni la Vice Presidente, altre componenti del Collegio di Direzione o altre persone regolarmente iscritte all'Associazione.

*Patrizia Ganci*

*Annunzio*

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Collegio di Direzione, fatta salva la necessità di ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva.

La Vice Presidente coadiuva la Presidente o la sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

La carica di Presidente è gratuita.

#### **Art. 18 - Segretaria**

La Segretaria è eletta a maggioranza semplice dal Collegio di Direzione tra i propri componenti ed ha funzioni di natura organizzativa.

Assicura la funzionalità dell'attività dell'Associazione ed, in particolare, unitamente alla Presidente e in conformità alle delibere del Collegio di Direzione, cura la comunicazione interna ed esterna e provvede al disbrigo della corrispondenza.

Cura la tenuta e l'aggiornamento del Libro delle Associate ed alla raccolta e conservazione dei documenti e della corrispondenza dell'Associazione.

Cura la redazione e la conservazione dei Libri dei verbali del Collegio di Direzione e dell'Assemblea delle Associate.

La carica di Segretaria è gratuita.

#### **Art. 19 - Tesoriera**

La Tesoriera viene eletta a maggioranza semplice dal Collegio di Direzione tra le proprie componenti.

La Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, della riscossione delle quote sociali e della gestione del patrimonio secondo le direttive dell'Assemblea e le decisioni del Collegio di Direzione.

In particolare autorizza gli impegni di spesa, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Collegio di Direzione; a tal fine ha il potere di operare su conti e depositi bancari intestati all'Associazione.

La Tesoriera predispone entro il quindici (15) marzo di ogni anno, il bilancio/rendiconto dell'esercizio e il preventivo e consuntivo di gestione economico-finanziaria da sottoporre all'approvazione del Collegio di Direzione, riferito alle attività dell'Associazione.

In detto compito potrà avvalersi dell'opera di collaboratori tecnici indicati dal Collegio di Direzione e pagati dall'Associazione. Ogni socia ha la possibilità di prendere visione delle documentazioni di tesoreria, anche se depositate presso professionisti terzi, facendone richiesta scritta al Collegio di Direzione. La carica di Tesoriera è gratuita.

#### **Art. 20 - Collegio delle Garanti**

Il Collegio delle Garanti, qualora deciso dall'assemblea delle associate, vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, nonché delle deliberazioni dell'Assemblea da parte della Presidente e del Collegio di Direzione.

A tal fine, la Presidente del Collegio delle Garanti prende visione e conoscenza della convocazione e dei verbali delle riunioni del Collegio di Direzione.

Dirime le eventuali controversie tra le associate e tra le associate e gli organi associativi, giudicando *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con decisione non impugnabile, sentite le parti interessate, appositamente convocate, anche per via telematica con le più opportune garanzie tecniche.

Le parti potranno presentare osservazioni e pareri, anche scritti. Nel caso in cui le parti non si presentino, salvo giustificati motivi, il Collegio potrà prendere comunque le proprie decisioni definitive. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Esso è composto da tre associate che durano in carica tre anni e svolgono la propria attività a titolo gratuito.

Sono eleggibili a componenti del Collegio delle Garanti tutte le associate in regola con il pagamento della quota associativa. In sede di elezione ogni associata può esprimere una sola preferenza.

*Raffaella Ganci*

*Renzo*

Il Collegio delle Garanti nella prima riunione, indetta dalla Presidente dell'Associazione, sceglie al proprio interno una Presidente che convocherà le successive riunioni del Collegio.

#### **Art. 21 - Collegio delle Revisori**

Nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 30 del DLgs 117/2017, l'assemblea è convocata per la nomina delle Revisori, che possono essere 1 (uno) o da 3 (tre) effettivi e due supplenti donne, anche estranee all'Associazione. Le elette durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili. Nel caso di organo Collegiale delle Revisori, esso elegge al proprio interno la Presidente. La Presidente, o la unica Revisore, hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Le revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione.

Alle sue componenti si applica l'articolo 2399 del codice civile. Esse devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora l'Associazione superi i limiti previsti dall'art. 31, comma 1, DLgs 117/2017, il Collegio dei Revisori potrà esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso le sue componenti dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Compito delle revisori è anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, particolarmente riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8, del DLgs. 117/2017 e di attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo DLgs. 117/2017. Il bilancio sociale riporterà gli esiti del monitoraggio da loro svolto.

Le Revisori potranno in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, potranno chiedere alle componenti del Consiglio di Direzione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 22 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associate, lavoratrici/tori e collaboratrici/tori, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, con durevolezza nel tempo, le finalità e gli scopi associativi.

b) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dalle associate o da terzi;
- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali, come raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, o altre iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi alle associate o a terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione;
- donazioni e lasciti di terzi e/o associazioni;

Patrizia Ganci

- raccolte fondi ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni ed Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Collegio di Direzione, sotto il controllo e la responsabilità della Tesoriera.

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il Collegio di Direzione, su proposta della Tesoriera, predispone il bilancio dell'esercizio, nelle forme e secondo gli schemi previsti dalla normativa in relazione alla dimensione delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle Associate, mettendolo a disposizione delle stesse almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di sua approvazione. Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini di legge.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Dlgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro per la tutela delle donne vittime di violenza.

#### **Art. 23 - Distribuzione di Utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse. In considerazione delle finalità non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 24 - Durata e scioglimento e norme di salvaguardia**

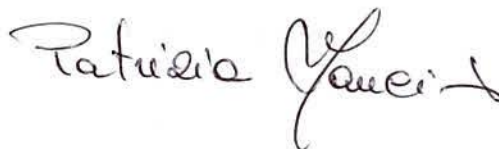
L'Associazione ha durata indeterminata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea delle Associate appositamente convocata in seduta straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti delle componenti e il voto favorevole della maggioranza delle presenti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

#### **Art. 25 - Rinvio**

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni eventualmente approvati, dalle norme del Codice Civile, dal DLgs 117/2017 in materia di enti del Terzo Settore e associazionismo, e dalle norme e leggi in materia vigenti ed applicabili.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.



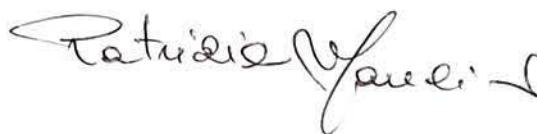
**Verbale Assemblea UDIPG**  
**21 dicembre 2023 ore 06,00**

La assemblea si apre in via telematica alle 06,00, in prima convocazione, si collegano solo la Presidente Marina Toschi e la Tesoriera Patrizia Mancini l'assemblea non è validamente costituita, e quindi si conviene di chiudere il collegamento ed aspettare la seconda convocazione per il giorno 22 dicembre alle 21.00.

**La Presidente.**  
**Marina Toschi**



**La Tesoriera E SEGRETARIA**  
**Patrizia Mancini**



**Verbale Assemblea UDIPG**  
**22 dicembre 2023**

La assemblea si apre in via telematica alle 21,00 il giorno 22 dicembre 2023 in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita in quanto si collegano 19 socie .

A) Sono state esposte le ulteriori necessarie modifiche allo Statuto, utili alla richiesta di entrata nel Registro Nazionale Unico Terzo Settore ed e' stato votato all'unanimità il nuovo statuto che verrà di nuovo presentato alla Agenzia delle Entrate ed in Regione .

Queste procedure sono necessarie per poter accedere ai Bandi di finanziamento.

Alle 21.45 si chiude assemblea

**La Presidente.**  
**Marina Toschi**



**La Tesoriera E SEGRETARIA**  
**Patrizia Mancini**



Agenzia  
Entrate

Direzione Provinciale di Perugia  
Unità 2593 Perugia

Registri 2593 Mod. 3°

in data 21/11/11

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo DRAY)

L'Addetto al Servizio

LAURENZA VILLALBA

Direzione Provinciale

Assemblea  
dicembre  
validamente  
Sono state es  
tutto, tutti alla  
co Terzo Setto  
tutto che varia  
rate ed in Regi  
ste procedure  
di finanziamento  
21.45 si chiude  
La Presidente  
Mafina Toschi